

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2689

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRUCIANI, GRILLI, GIUGNI LATTARI JOLE, ALMIRANTE, ABELLI, ANGIOY, CALABRÒ, CARADONNA, DE MARSANICH, DE MARZIO, FRANCHI, GALDO, GONELLA GIUSEPPE, GUARRA, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI

Presentata il 18 ottobre 1965

Modifiche all'ordinamento universitario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra attenzione intende modificare l'attuale ordinamento universitario per quanto attiene alle scienze applicate dell'educazione fisica, tenendo conto di alcune indicazioni della Commissione d'indagine istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed anche delle linee direttive del Piano di sviluppo della scuola presentato al Parlamento il 30 settembre 1964: ma soprattutto nell'intento di allineare l'Italia a tutte le nazioni del mondo più progredite, sulla base dell'unanime richiesta di tutti gli insegnanti e degli studiosi delle discipline attinenti all'educazione fisica e sportiva.

C'è un motivo perché in Italia, in questo settore, si operi in modo diverso da come si opera nel resto del mondo, e contro le stesse indicazioni tecniche e scientifiche degli insegnanti e degli studiosi?

La materia oggi è disciplinata — in modo disorganico, insufficiente e soprattutto superato — dal titolo terzo della legge 7 agosto 1958, n. 88 « Provvedimenti per l'educazione

fisica » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1958, n. 57), che tratta appunto degli Istituti superiori di educazione fisica.

All'articolo 22 è detto che:

« L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonché gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo articolo 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'Educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'Educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e suc-

cessive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnanti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvederà mediante incarico ».

All'articolo 23 è precisato che:

« L'Istituto superiore di educazione fisica ha uno statuto che, salvo quanto disposto nella presente legge, determina le norme per il governo amministrativo e didattico dell'istituto stesso, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, lo stato giuridico ed economico e di quiescenza del personale a carico del suo bilancio, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento.

Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

All'articolo 24 si fissa che:

« Il corso di studi degli Istituti superiori di educazione fisica è triennale. Al termine di esso gli allievi che abbiano superato tutti gli esami di profitto sostengono un esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica.

Al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica si è iscritti mediante concorso per esame, per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Al concorso possono partecipare coloro che siano forniti di un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per la immatricolazione a corsi di laurea universitari, o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili ».

L'articolo 25 decide che:

« L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866.

L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile ».

All'articolo 26 si dice che:

« L'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ha l'uso gratuito degli immobili già di pertinenza delle Accademie di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, finché durerà la

destinazione di essi ai suoi scopi statutari, e subentra nella proprietà del relativo materiale mobile alle Accademie stesse, che sono sopresse ad ogni effetto.

Sono a carico dell'Istituto gli oneri per la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Le attività dell'istituto sono costituite dal provento delle tasse, soprattasse e contributo degli studenti, da contributi ed elargizioni di enti o privati.

Le tasse, soprattasse e contributi sono dovuti dagli studenti nella misura stabilita dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 (1). La tassa di diploma è devoluta all'erario ».

All'articolo 28 è precisato che:

« L'ente o gli enti morali promotori della istituzione di un Istituto superiore pareggiato di educazione fisica debbono rassegnare al Ministero della pubblica istruzione lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione, un documentato piano finanziario, nonché la dimostrazione del possesso dei mezzi tecnici e didattici necessari al raggiungimento dei fini propri degli istituti.

Il Ministro, accertato che lo schema nel suo complesso risponda all'interesse generale degli studi e, in particolare, che il piano finanziario ed i mezzi didattici e scientifici siano adeguati al raggiungimento dei fini prefissi, udito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà accogliere la richiesta di pareggiamento.

Il provvedimento sarà emanato, osservando le norme dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato ».

Al lume dell'attuale realtà è necessario concludere che la legge n. 88 è superata, è consumata! Basti pensare che insieme all'Istituto superiore di Stato stanno operando, in modo più o meno organico e responsabile, altri dieci istituti, tra pareggiati e privati, sorti per iniziativa locale, spesso senza tener conto delle esigenze di necessità e di opportunità.

Per questo, non avendo trovato nelle indicazioni che sono a nostra conoscenza circa la riforma universitaria che si intenderebbe attuare, l'interpretazione delle necessità della disciplina e delle aspettative delle categorie interessate, mi sono permesso proporre alla vostra attenzione l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1966-67 sono istituite presso le Università di Torino, Milano, Trieste, Padova, Bologna, Firenze, Perugia, Urbino, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari facoltà di scienze applicate all'educazione fisica e sportiva.

I titoli di ammissione, la durata e l'ordinamento dei relativi corsi di laurea sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

Nel primo anno le facoltà di cui al precedente articolo saranno regolamentate dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1960, n. 1594 (statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1961, n. 2, in quanto applicabili.

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, udita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà approvato entro un anno dalla istituzione il regolamento dei Consigli di facoltà.

ART. 4.

Per gli insegnamenti scientifici e tecnici nelle facoltà di cui all'articolo 1 dovranno essere assegnati posti di professore universitario di ruolo e posti di ruolo di professore aggregato.

ART. 5.

I beni di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, passano in uso o in proprietà della facoltà di scienze applicate alla educazione fisica e sportiva dell'Università di Roma.

ART. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione saranno emanati i decreti per quanto previsto dal regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dal regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439.

ART. 7.

Alle spese di organizzazione e di finanziamento delle facoltà previste dalla presente legge si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE APPLICATE ALLA EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Durata del corso di studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, diploma di maturità scientifica, diploma di abilitazione magistrale e degli istituti tecnici femminili, diploma degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

MATERIE D'INSEGNAMENTO.

A) Gruppo scientifico-culturale:

SEZIONE I.

- 1) anatomia umana applicata all'educazione fisica;
- 2) antropologia, antropometria ed endocrinologia;
- 3) biologia generale con elementi di chimica e di fisica;
- 4) fisiologia umana applicata all'educazione fisica;
- 5) igiene generale ed igiene della scuola e degli sport;
- 6) medicina applicata allo sport e cinesiologia correttiva e rieducativa;
- 7) psicologia e psicotecnica;
- 8) idroclimatologia.

Gli insegnanti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'educazione fisica, alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.

L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidato ad un cultore di clinica ortopedica.

SEZIONE II.

- 1) lingua e letteratura italiana;
- 2) pedagogia generale e differenziale;
- 3) storia dell'educazione fisica e degli sport;
- 4) legislazione e regolamentazione comparata dell'educazione fisica e sportiva;
- 5) lingua francese, lingua tedesca, lingua inglese, con esercitazioni; una lingua a scelta dello studente.

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturali non potranno oltrepassare le 15 ore settimanali.

B) Gruppo tecnico-addestrativo-didattico:

- 1) teoria e metodologia delle attività motorie;
- 2) tecnica generale dell'educazione fisica;
- 3) tecnica e pratica ginnastica: ginnastica educativa; ginnastica ritmico-moderna con esercitazione di teoria della musica e solfeggio;
- 4) tecnica e pratica sportiva: atletica leggera; attrezzistica; nuoto e tuffi; giochi sportivi: pallacanestro; pallavolo; scherma;
- 5) esercitazioni di tirocinio didattico;
- 6) ginnastica correttiva;
- 7) ginnastica e giochi per l'infanzia;
- 8) ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali;
- 9) cinematografia didattica ginnico-sportiva;
- 10) organizzazione ginnico-sportiva e del tempo libero;
- 11) educazione stradale.

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sport: scherma, sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giochi sportivi (palla base, calcio, rugby, tennis, pallanuoto, ecc.), salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.

Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.

Il Consiglio di facoltà determinerà le materie di insegnamento per ogni anno di studio e le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.

Potranno essere svolti in sede i corsi destinati agli sport invernali e nautici.

Gli studenti dovranno svolgere l'addestramento tecnico organizzativo presso corsi di perfezionamento, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni di canto corale.